SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. **1**.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – *1*. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3057):

Presentato dal Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia il 12 dicembre 2011.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) in sede referente, il 10 gennaio 2012 con parere della Commissione Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione il 25, 31 gennaio 2012; 22, 29 febbraio 2012; 7 marzo 2012.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2012 (atto n. 3057, 2963-A) relatori sen. Sanna e Saro.

Esaminato in Aula l'11 e 17 aprile 2012 ed approvato il 18 aprile 2012. *(Prima deliberazione)*

Camera dei Deputati (atto n. 5148):

Assegnato alla I Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 26 aprile 2012 con pareri delle Commissioni Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 10 maggio 2012; 7 giugno 2012; 4, 12 e 19 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 1° ottobre 2012 ed approvato il 3 ottobre 2012. *(Prima deliberazione)*

Senato della Repubblica (atto n. 3057-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali) in sede referente, il 5 ottobre 2012.

Esaminato dalla 1ª Commissione il 10 ottobre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il 18 ottobre 2012. *(Seconda deliberazione)*

Camera dei Deputati (atto n.5148-B):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 25 ottobre 2012.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 4 dicembre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il 22 gennaio 2013. *(Seconda deliberazione)*

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), modificata dalla presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

13G00049
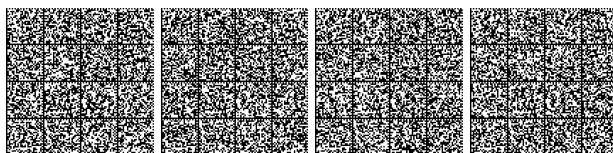
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2012.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Prot. 698/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo n. 743/2008/CE del 09 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS);

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo n. 742/2008/CE del 09 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma *AAL)*;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma EUROSTARS tramite procedura scritta degli alti Rappresentati EUROSTARS-EUREKA;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel Bando Internazionale AAL- 2010 - 2011 del Programma AAL e dell'ERANET MATERA 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali, ed EUROSTARS e AAL e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot.n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunioni del 17 e 31 luglio 2012 e del 12 settembre 2012 riportate nei relativi verbali;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta

Art. 1.

I progetti di ricerca AAL-FOOD; AAL-HAPPYWALKER; AAL-ICITYFORALL; AAL- ALMA ; E! 6692 HOT-GAUGE EUROSTARS; E! 6333 MTT_MICRO_CHP EUROSTARS; E! 6510 BiomimicSolarTracker EUROSTARS; E! 6174 SIMPLE EUROSTARS; E! 6639 Marco Polo EUROSTARS; E! 6654 SafeBlood EUROSTARS; E!5928 NO-LESSBEES EUROSTARS; MATERA 2227 — HPE JOLIE sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.195.075,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 16, foglio n. 234

ALLEGATO *1*
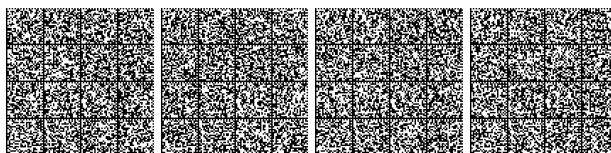
Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.17

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 17 del 12/01/2011 Comitato del 31/07/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: **AAL – FOOD:** A Framework of Optimizing the process of feeDing

  Inizio: 01/11/2011

  Durata Mesi: 36 mesi

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 12/01/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta

Indesit Company spa	Fabriano (AN)
CNR-IFAC	ROMA
Università degli Studi di Parma	PARMA

• Costo Totale ammesso	Euro 1.769.514,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro 1.203.304,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro 566.210,00
al netto di recuperi pari a	Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.203.304,00	566.210,00	1.769.514,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.203.304,00	566.210,00	1.769.514,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

  - Contributo nella Spesa fino a Euro 743.204,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N.11

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11 del 31/01/2012 Comitato del 17/07/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: **AAL–HAPPYWALKER:** Platform for Stimulation of Phisical and Mental Activity of Older Adults

  Inizio: 01/09/2012

  Durata Mesi: 36 mesi

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 31/01/2012, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

I+ srl Firenze

- Costo Totale ammesso Euro 276.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 168.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 108.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	00	00	00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	00
Non Eleggibile	168.000,00	108.000,00	276.000,00
Extra UE	0,00	0,00	,00
Totale	168.000,00	108.000,00	276.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro 111.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 206

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 206 del 30/09/2011 Comitato del 17/07/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: **AAL ICityForAll:** Age sensitive ICT systems for Intelligible City for All

  Inizio: 01/06/2012

  Durata Mesi: 36 mesi

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 30/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Centro Ricerche Fiat s.c.p.a.	Orbassano (TO)
ENEA	ROMA

• Costo Totale ammesso	Euro	1.716.100,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.716.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.716.100,00	0,00	1.716.100,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	1.716.100,00	0,00	1.716.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 858.050,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 203

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 203 del 30/09/2011 Comitato del 12/09/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: **AAL- ALMA**: Ageing without Losing Mobility and Autonomy

  Inizio: 01/09/2012

  Durata Mesi: 36 mesi

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 30/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

INFO Solution S.p.a	Vimodrone (MI)
Politecnico di Milano	Milano

• Costo Totale ammesso	Euro	1.103.653,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	935.553,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	168.100,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	953.553,00	168.100,00	1.103.653,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	953.553,00	168.100,00	1.103.653,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale	50,0 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 518.801,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 192

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 192 del 20/09/2011 Comitato del 31/07/2012
- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 6692 HOTGAUGE EUROSTARS: Measurement of complex and freeform shaped parts at elevated temperature

Inizio: 20/12/2011

Durata Mesi: 27,5 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Pietro Rosa T.B.M. S.r.L.

Università di Padova

- Costo Totale ammesso Euro 532.500,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 443.500,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 89.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	443.500,00	89.000,00	532.500,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	443.500,00	89.000,00	532.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 244.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 200

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 200 del 20/09/2011 Comitato del 17/07/2012

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 6333 MTT_MICRO_CHP EUROSTARS: High-tech component development for MTT micro turbine based micro-chp

Inizio: 09/01/2012

Durata Mesi: 24 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/09/2011, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Polidoro S.p.A. Schio (Vicenza)

• Costo Totale ammesso Euro 191.700,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 114.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 77.700,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	114.000,00	77.700,00	191.700,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	114.000,00	77.700,00	191.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 76.425,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 198

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 198 del 20/09/2011 Comitato del 17/07/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 6510 BiomimicSolarTracker EUROSTARS: Development of an innovative passive system for increasing the efficiency of solar panels

  Inizio: 01/01/2012

  Durata Mesi: mesi 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Stam srl	Genova
Università di Udine	Udine

- Costo Totale ammesso Euro 301.500,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 247.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 54.500,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	247.000,00	54.500,00	301.500,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	247.000,00	54.500,00	301.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 137.125,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 62

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 62 del 23/03/2011 Comitato del 12/09/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 6174 SIMPLE EUROSTARS: Smart, hlgh power, eye safe, coMpact Pulsed Laser for profile monitoring systEm

  Inizio: 30/06/2011

  Durata Mesi: mesi 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 23/03/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Q-Tech srl	Rezzano(BS)
ISMB - Istituto Superiore Mario Boella	Torino

• Costo Totale ammesso	Euro	899.700,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	834.800,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	64.900,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	834.800,00	64.900,00	899.700,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	834.800,00	64.900,00	899.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 433.625,00

Sezione D - Condizioni Specifiche
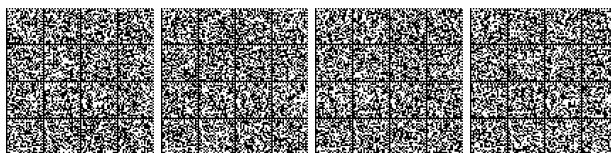
Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 193

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 193 del 20/09/2011 Comitato del 12/09/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 6639 Marco Polo EUROSTARS: Agile Development of Mobile Cross-Platform Applications on the Cloud based on the Open Source Roma Metaframework

  Inizio: 20/12/2011

  Durata Mesi: mesi 22

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/09/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Rigel Engineering s.r.l.	Cascina (PI)
AssetData s.r.l.	

• Costo Totale ammesso	Euro	463.018,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	463.018,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	463.018,00	0,00	463.018,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	463.018,00	0,00	463.018,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 231.509,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 194

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 194 del 20/09/2011 Comitato del 17/07/2012

• Progetto di Ricerca
Titolo: E! 6654 SafeBlood EUROSTARS: blood bags free of PVC and plasticisers

Inizio: 01/01/2012

Durata Mesi: mesi 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/09/2011, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Haemotronic spa Mirandola (MO)

• Costo Totale ammesso Euro 333.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 333.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	333.000,00	0,00	333.000,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	333.000,00	0,00	333.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 166.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 55

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 55 del 23/03/2011 Comitato del 31/07/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E!5928 NOLESSBEES EUROSTARS: Optimizing a novel, safe and efficient RNA Interference protection strategy for honeybee Nosema disease

  Inizio: 01/07/2011

  Durata Mesi: mesi 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 23/03/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Parco Tecnologico Padano S.r.l LODI
Istituto. Zooprofilattico Sperimentale. Regioni Lazio e Toscana
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

- Costo Totale ammesso Euro 750.800,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 670.700,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 80.100,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	670.700,00	80.100,00	750.800,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	670.700,00	80.100,00	750.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili

  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 355.375,00

Sezione D - Condizioni Specifiche
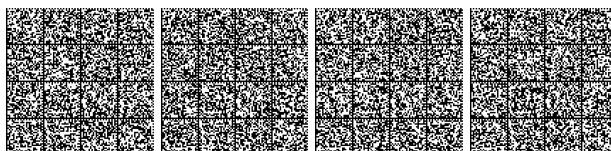
Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 29

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 29 del 04/02/2011 Comitato del 31/07/2012

- Progetto di Ricerca
  Titolo: MATERA 2227 – HPE JOLIE: JOining of LIghtweight alloys to advanced FGM mEtal-ceramic materials

  Inizio: 01/07/2012

  Durata Mesi: mesi 24

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 04/02/2011, data di protocollo della domanda

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Centro Ricerche FIAT	Orbassano (TO)
Politecnico Torino	Torino

• Costo Totale ammesso	Euro	638.920,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	638.920,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	638.920,00	0,00	638.920,00
Extra UE	,00	0,00	,00
Totale	638.920,00	0,00	638.920,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50,0 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25,0 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 319.460,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

13A01473
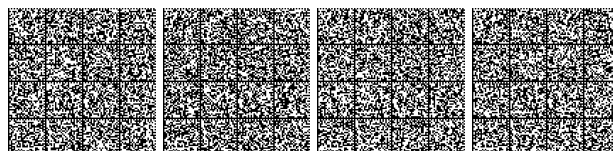
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario EMI 48, proveniente dalla Grecia ed ivi autorizzato con la denominazione ETHREL 48 SL.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 19 ottobre 2012, con cui con cui l'Impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Grecia del prodotto ETHREL 48 SL, ivi registrato al n. 8201 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience AG, con sede legale in Monheim am Rhein (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ETHREL autorizzato in Italia al n. 6437 a nome dell'Impresa Bayer Cropscience Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome EMI 48;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2018, all'Impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (FE), il permesso n. 15699 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato EMI 48 proveniente dalla Grecia ed ivi autorizzato al n. 8201 con la denominazione ETHREL 48 SL.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 500, l 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO
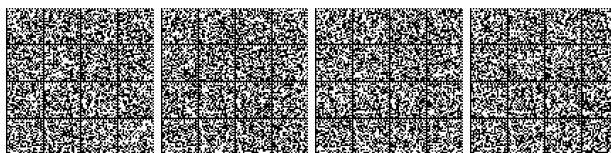
ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Grecia, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 52

EMI 48

Fitoregolatore

Concentrato Solubile (SL)

Composizione:

Etefon puro	39,6 g (480 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g

NOCIVO

Frasi di Rischio

Nocivo per inalazione; Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Bayer Cropscience AG - Alfred-Nobel-Strasse 50, Monheim am Rhein (Germany)

Registrazione n. 8201

Importato dalla Grecia da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE) - Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura
FARMA-CHEM SA – Industriai Area of Sindos – 57022 Thessaloniki (Greece)

Registrazione del Ministero della Salute n. 15699 / I.P. dell' 11/01/2013

Contenuto netto: ml 500; Litri 1, 5, 10 **Partita n.**

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto a un fitoregolatore di sintesi che dopo essere state assorbito dalla pianta libera etilene. Questo gas, che la pianta già produce, è in grado di stimolare la maturazione dei frutti.

POMODORO DA INDUSTRIA

3-4 l/ha per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti.

Intervenire quando il 40 60% delle bacche sono mature e con i frutti dell'ultimo palco che abbiano raggiunto la pezzatura ottimale e lo stadio fenologico di "verde maturo". Tale dose, preferibilmente frazionata in due interventi distanziati di 4-5 giorni, e indicata su varietà a maturazione scalare con apparato fogliare molto sviluppato a con basse temperature (12-15°C) al momento dell'applicazione.

Su varietà "determinate" di recente introduzione a maturazione contemporanea e sensibili alle scottature solari, la dose può essere ridotta a 1-2 l/ha. Si consigliano elevati volumi di acqua (10 hl/ha ed una fine nebulizzazione dell'irrorato. Non intervenire su colture sofferenti per stress idrici (siccità) o termici, evitando le ore più calde (30-32 °C).

POMODORO DA MENSA

200-250 ml/hl per anticipare ed uniformare la maturazione dei frutti. irrorare solo i frutti prossimi alla raccolta (invaiatura). Nel caso si voglia far maturare contemporaneamente tutte le bacche, grandi e piccole, per liberare il terreno dalla cottura trattare tutta la pianta.

MELO

__Trattamento pre-raccolta__

Cultivar precoci, trattare 14 giorni prima della prevista raccolta: 40-50 ml/hl.

Cultivar media tardive, trattare 15-20 giorni prima della raccolta: 80-100 ml/hl. Impiegare il prodotto sempre in associazione ad un anticascola. Raccogliere 14 giorni dopo il trattamento, in quanto il prodotto anticipa la maturazione. Il prodotto può essere distribuito con le normali attrezzature da irrorazione diluito in 15 - 20 ettolitri di acqua ad ettaro.

__Trattamento su vegetazione dopo la raccolta dei frutti__: 50-70 ml/hl per rallentare la vegetazione della pianta ed accelerane la lignificazione, favorendo l'evoluzione a fiore delle gemme miste.

__Trattamento per diradamento:__ 20-50 ml/hl di EMI 48 da solo a in miscela con diradanti in fioritura.

__Trattamenti in Fase di accrescimento__: Applicazioni ripetute con EMI 48 da solo alla dose di 20-50 ml/hl nella fase di accrescimento, inducono un effetto di riduzione della vegetazione ed un aumento di gemme a fiore nell'anno successivo.

__Avvertenze__ – Una risposta più o meno accentuate a trattamenti con EMI 48 è in funzione delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa), stadio vegetative e stato fisiologico delta pianta, cultivars.

- Poiché EMI 48 accelera il processo dl maturazione, un suo impiego sui frutti può influire negativamente sulla durata del periodo di conservabilità.
- Non impiegare comunque mai più di 1,6 l/ha di EMI 48 per ciclo vegetativo.
- Data la variabilità delle condizioni operative locali che possono influire sui risultati del trattamento, se ne consiglia l'impiego dopo aver effettuato saggi sperimentali o su consiglio degli Organi Ufficiali preposti.

TABACCO

L'impiego del prodotto risulta particolarmente vantaggioso in quanto è in grado di ridurre il numero delle raccolte manuali, anticipando e uniformando la maturazione della foglia.

- Varietà scalari, non cimate e tradizionalmente raccolte a "Foglia" (Burley, Bright ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua, intervenendo dopo 1 o 2 raccolte quando le foglie restanti hanno raggiunto il massimo sviluppo e/o dimostrano segni di cambiamento di colore.
- Varietà a maturazione contemporanea o cimate tradizionalmente raccolte a "pianta" (Nostrano del Brenta, Avana, Kentucky ecc.): 200 - 350 ml/hl d'acqua intervenendo su tutta la pianta dopo l'asportazione delle foglie basali. In ogni caso prima di intervenire su una superficie vasta effettuare dei piccoli saggi su poche piante, osservando attentamente l'evoluzione delta foglie trattate

COMPATIBILITA' – Non miscelarlo ad altri prodotti fitosanitari.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto, su pomodoro, può causare un parziale ingiallimento delle foglie; inoltre i fiori aperti, se bagnati dalla soluzione, cadono

Sospendere i trattamenti :7 giorni prima della raccolta su pomodoro 14 giorni su melo

Attenzione - da Impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto a responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni e condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per 1'ambiente seguire 1e istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e torsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperse nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Ii contenitore non pub essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale dell' 11/01/2013

13A01121

DECRETO 11 gennaio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario COLIAGREN, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato con la denominazione CORAGEN.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 5 dicembre 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 7 gennaio 2013, con cui con cui l'Impresa Colia Trade Srl, con sede in Milano - Via G. Sismondi 53, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto Coragen, ivi registrato al n. 006336-00 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours GmbH, con sede legale in Neu-Isenburg (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento Coragen, autorizzato in Italia al n. 13981 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Colia Trade Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome Coliagren;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 maggio 2014, all'Impresa Colia Trade Srl, con sede in Milano, il permesso n. 15695 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato Coliagren, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 006336-00 con la denominazione Coragen.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900-1000.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore genearle: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

COLIAGREN

Insetticida sellettivo specifico per pomacee, drupacee, noce, nocciolo, vite (uva da vino e da tavola), agrumi (non in produzione), patata, mais e mais dolce.

Sospensione Concentrata

Partita n.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 18,4 (= 200 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici,può provocare a lunge termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e de bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Du Pont de Nemours GmbH - Hugenottenallee 173-175
63263 Neu-Isenburg (Germany)
Registrazione n. 6336-00

Importato dalla Germania da:
COLIA trade S.r.l. – Via G Sismondi, 53 – 20133 Milano – Tel. 02 45489143
Officina di riconfezionamento e rietichettatura
Denka International B.V. – Barneveld (NL)
Registrazione n. 15695 / IP dell' 11/01/2013

Contenuto Netto: ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900-1000

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Per proteggere gli organismi aquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 15 metri per melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, noce e nocciolo e 10 metri per vite da vino e da tavola, arancio, limone e mandarino.
- Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
- Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE
COLIAGREN e un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti pomacee, drupacee, vite, agrumi, mais, mais dolce e per la lotta alla dorifora della patata. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed è caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve compromettendone la funzionalità. COLIAGREN agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successive morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Aargyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis heparana* (tortrice verde), *Pandemis cerasana* (tortrice gialloverde), *Phyllonorychter blancardella* (litocollete delle pomacee), *Phyllonorychter corylifoliella* (litocollete con mina a placca), *Leucoptera scitella* (cemiostoma), *Ostrinia nubilialis* (piralide), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Cydia funebrana* (tignola del susino), *Operophtera brumata* (cheimatobia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Curculio nucum* (balanino del nocciolo), *Phyllocnistis citrella* (minatrice serpentina degli agrumi), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora), *Sesamia* spp. (sesamia), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Spodoptera exigua, Spodoplera littoralis* (nottua piccola e nottua mediterranea).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Effettuare le applicazioni ad un intervallo di 12-14 giorni su pomacee e 10-14 giorni su drupacee, noce, nocciolo e vite da tavola, posizionando il primo trattamento durante la fase di ovideposizione ed utilizzando l'intervallo più breve e i dosaggi più alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti. **Su vite da vino effettuare 1 applicazione per anno su tutte le altre colture In etichetta (inclusa vite da tavola) Il numero massimo di applicazioni consentite è di 2 per anno.**

Melo e Pero: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione. Per il controllo di *Cydia pomonella, Adoxophyes orana, Aryrotaenia pulchellana, Pandemis spp, Ostrinia nubialis, Cydia molesta,* utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova. Per il controllo di *Phyllonorychter blancardella, Phyllonorychter corylifoliella, Leucoptera scitella,* utilizzare 16-18 ml/hl (160-270 ml/ha), intervenendo in fase di ovideposizione prima che siano visibili le mine sulle foglie.
Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'accrescimento frutti e la maturazione. Utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha) per il controllo di *C. molesta, A. Pulchellana, Cydia funebrana, Operophtera brumata* e 16-20 ml/hl (160-300 ml/ha) per *A. lineatella,* intervenendo in fase di ovideposizione prima della schiusura delle uova e della penetrazione delle prime larve.
Vite da vino e da tavola: utilizzare 15-18 ml/hl (150-270 ml/ha per la vite da vino e 150-216 ml/ha per la vite da tavola) per il controllo di *E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana.* Intervenire in fase di ovideposizione prima della schiusura uova utilizzando la dose più alta in caso di forte pressione o infestazione prevalente di *E. ambiguella.*
Noce e Nocciolo: può essere impiegato per il controllo di *C. pomonella* e *C. nucum* nelle fasi fenologiche comprese tra l'allegagione e la maturazione. Utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.
Arancio, limone, mandarino - Applicare solo su colture non ancora in produzione: può essere impiegato a partire dall'allungamento dei germogli. Utilizzare 10-15 ml/hl (50-75 ml/ha) per Il controllo di *P. citrella* intervenendo in fase di ovideposizione o alla comparsa delle primissime larve prima che siano visibili le mine sulle foglie.
Patata: utilizzare 50-60 ml/ha per il controllo di *Leptinotarsa decemlineata.* Intervenire In fase di ovideposizione o quando sono visibili te primissime erosioni. Nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, adottare un intervallo di 14-21 glomi dal primo trattamento
Mais e Mais Dolce: utilizzare 100-150 ml/ha per il controllo di *O. nubialis* e lepidotteri nottuidi quali ad esempio *H. armigera, S. exigua, S. littoralis. Sesamia* spp. Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime rosure; nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni. Su mais dolce, in presenza di elevata pressione dei parassiti, utilizzare la dose più elevata e l'intervallo più breve sopra indicati.
ATTENZIONE: per tutte le colture le dosi indicate sono riferite a volumi normali e precisamente 10-15 hl/ha per pomacee, drupacee, noce e nocciolo, 8-15 hl/ha per vite da vino, 8-12 hl/ha per vite da tavola, 5 hl/ha per agrumi non ancora in produzione, 3-6 hl/ha per la patata, 2-8 hl/ha per mais e mais dolce. Indipendentemente dai volumi di acqua dalle attrezzature di distribuzione impiegate, si raccomanda di rispettare la dose di prodotto ad ettaro (minima e massima) indicata per ciascuna coltura e per ciascun parassita.
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: COLIAGREN possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunità per contrastare il fenomeno della resistenza. Si può impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diversi modi d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico. COLIAGREN secondo lo schema IRAC appartiene al **Gruppo 28 Insetticidi** (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di COLIAGREN consentite è pari a 2 per anno (esclusa vite da vino)
AVVERTENZE AGRONOMICHE: si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere COLIAGREN alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre COLIAGREN dopo i prodotti in formulazione di polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente net serbatoio.

COMPATIBILITA': COLIAGREN non a compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.
FITOTOSSICITA': COLIAGREN è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varietà si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Vite da vino: 30 giorni - Noce, nocciolo: 21 giorni - Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, patata: 14 giorni - Mals e mais dolce: 7 giorni - Vite da tavola: 3 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone a agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE -IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale dell' 11/01/2013

13A01122

DECRETO 31 gennaio 2013.

Variazione della denominazione delle sorgenti ed attribuzione della denominazione alla relativa miscela dell'acqua minerale «Levico Casara» in comune di Levico Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 16 gennaio 201, integrata con nota del 24 gennaio 2013, con la quale la Società Levico Acque S.r.l. con sede in Levico (Trento), Piazzale Stazione, 6, ha chiesto di poter variare la denominazione dell'acqua minerale naturale «Levico Casara» di Levico Terme (Trento) in «Levico» e di poter attribuire la denominazione «Levico» alla miscela delle sorgenti che costituiscono l'acqua;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1981, n. 2123, con la quale è stata autorizzata la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Levico Casara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria, attualmente denominata Levico Casara, sita in comune di Levico Terme (Trento);

Visto il decreto dirigenziale 22 luglio 1998, n. 3087-062 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levico Casara» di Levico Terme (Trento);

Vista la denominazione del dirigente del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia Autonoma di Trento dell'11 maggio 2012, n. 60, con la quale è stata autorizzata la miscelazione della miscela Levico Casara con l'acqua minerale della sorgente denominata «Baita Anna»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Levico Casara» in comune di Levico Terme (Trento), da Levico Casara a «Levico» e l'attribuzione della denominazione «Levico» alla miscela delle sorgenti che costituiscono l'acqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso in copia alla società interessata ed ai componenti organi provinciali.

Roma, 31 gennaio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01362

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2013.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato presso l'INPS di Pisa.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede l'istituzione della Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato presso ogni sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con provvedimento del direttore della Direzione territoriale del lavoro (nel 1972 denominato ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione);

Visto l'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha ridefinito quali sono quelle materie sulle quali lo Stato ha legislazione esclusiva e quali sono quelle di legislazione concorrente;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III che ritiene possa essere applicato l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 anche alla commissione CISOA, per ciò che concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Visto il decreto direttoriale n. 15 del 3 maggio 2012 di ricostituzione della Commissione provinciale per la l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Vista la nota dell'INPS di Pisa - prot. n. 0004388 del 14 gennaio 2013, pervenuta a questo Ufficio con raccomandata a/r in data 21 gennaio 2013 con la quale viene chiesta la nomina della dott.ssa Alessandra Baroni in sostituzione del dott. Massimo Maggioni, dimissionario dal servizio per pensionamento, in seno alla Commissione stessa;

Decreta:

La dott.ssa Alessandra Baroni è nominata membro di diritto supplente, in seno alla Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in caso di assenza o impedimento del direttore pro-tempore dell'INPS di Pisa.

Il direttore della sede provinciale dell'INPS di Pisa è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 24 gennaio 2013

Il direttore territoriale: VENEZIA

13A01297
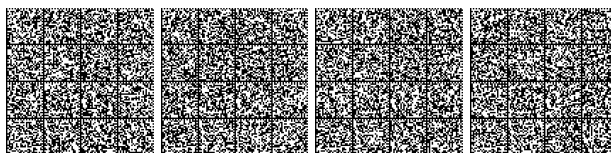
DECRETO 24 gennaio 2013.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale INPS e delle commissioni speciali di Pisa.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n, 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del presidente della Repubblica n. 639/70, circa la composizione dei comitati provinciali INPS e l'art. 46, commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del Comitato provinciale INPS;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge n. 88/89;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 9 febbraio 2011 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS;

Visto il decreto direttoriale n. 7 del 9 febbraio 2011 di ricostituzione delle commissioni speciali;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto la riduzione "in misura non inferiore al 30%" del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS e delle speciali Commissioni;

Vista la nota dell'INPS di Pisa - prot. 0004386 del 14 gennaio 2013, pervenuta a questo Ufficio con raccomandata a/r in data 21 gennaio 2013, con la quale viene chiesta la nomina della dott.ssa Maria Gabriella Corsano in sostituzione del dott. Massimo Maggioni, dimissionario dal servizio per pensionamento, in seno al Comitato provinciale INPS e in seno alle commissioni speciali;

Decreta:

La dott.ssa Maria Gabriella Corsano è nominata membro di diritto supplente, in seno al Comitato provinciale INPS e in seno alle commissioni speciali, in caso di assenza e impedimento del direttore pro-tempore dell'INPS di Pisa.

Il dirigente della sede provinciale dell'INPS di Pisa è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 24 gennaio 2013

Il direttore territoriale: VENEZIA

13A01298

DECRETO 29 gennaio 2013.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto l'art. 410 c.p.c. come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro);

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 4 gennaio 2011 con il quale è stata ricostituita la Commissione Provinciale di Conciliazione di Frosinone;

Vista la nota della CISL di Frosinone del 16 gennaio 2013 con la quale viene designato componente supplente il sig. Stefano Tomaselli, nato a Isola del Liri il 25 febbraio 1978 ed vi residente in via Dante, in sostituzione del sig. Bruno Paluzzi;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Stefano Tomaselli è nominato componente supplente in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione, in rappresentanza della CISL di Frosinone, in sostituzione del sig. Bruno Paluzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dl Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 gennaio 2013

Il direttore territoriale: FEOLA

13A01367

DECRETO 29 gennaio 2013.

Ricostituzione della commissione CISOA, per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972 n. 457;

Visto il decreto n. 7 del 31 ottobre 2008 del Direttore della D. P. L. di Latina, con il quale è stata ricostituita la Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Considerato che il citato organismo Collegiale è scaduto per trascorso quadriennio di attività e che, pertanto, si deve provvedere alla sua ricostituzione;

Considerato altresì che l'Ufficio ha provveduto ad interpellare le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura operanti nella provincia di Latina;

Considerato quanto disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 0010804 del 15 febbraio 2011, in ordine alla sostituzione del componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con un rappresentante delle Regioni o delle Province autonome;

Ritenuto che il grado di rappresentatività sia da rilevarsi essenzialmente dalle comunicazioni delle rispettive Organizzazioni circa il numero degli iscritti e la capillarità sul territorio della Provincia; dalla partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro trattate presso la Direzione Territoriale; dalla partecipazione alla stipula del contratto integrativo provinciale per gli operai agricoli florovivaisti, stipulato in data 15 maggio 2005; nonché dall'accordo provinciale extra legem stipulato in data 5 febbraio 2005; dalla presenza in altri Organismi collegiali esistenti nell'ambito provinciale;

Considerato che oggetto del trattamento sostitutivo della retribuzione sono gli operai agricoli salariati fissi e gli altri lavoratori a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda e che tali caratteristiche sono prevalentemente individuabili nelle aziende agricole con struttura organizzata piuttosto che in quelle dei coltivatori diretti agricoli;

Ritenuto nella ripartizione dei posti di non doversi discostare da quella effettuata con il precedente decreto n. 7 del 31 ottobre 2008;

Viste Le designazioni dei rappresentanti della Direzione Provinciale INPS di Latina e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Datori di lavoro;

Decreta:

È ricostituita presso la sede INPS di Latina la Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai con contratto a tempo indeterminato che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

La Commissione è così composta:

dott.ssa Palatucci Maria Teresa - direttore D.T.L. di Latina - presidente;

dott.ssa Capri' Giulia - funzionario amm.vo DTL Latina - supplente;

dott. Lavitola Giovanni - rappr. regione Lazio - membro effettivo;

dott.ssa Fallucca Letizia Elena - rappr. regione Lazio - membro supplente;

dott. Luciani Alessandro - direttore INPS Latina - membro effettivo;

dott.ssa Macari Chiara - vice direttore INPS Latina - membro supplente.

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. D'Arcangeli Mauro - confagricola di latina - membro effettivo;

dott.ssa Tebaldi Roberta - confagricola di latina - membro effettivo;

rag. Dorati Michela - confagricola di latina - membro supplente;

rag. Zeoli Luca - confagricola di Latina - membro supplente;

sig.ra De Angelis Cristina - coldiretti di Latina - membro effettivo;

sig. Mastrobattista Enzo - coldiretti di Latina - membro supplente.

Membri rappresentanti dei lavoratori:

sig. Siracusa Eugenio - CGIL - membro effettivo;

sig. Gioia Giovanni - CGIL - membro supplente;

sig.ra Priori Tiziana - CISL - membro effettivo;

sig. Bellezza Rosario - CISL - membro supplente;

sig. Passaretti Antonio - UIL - membro effettivo;

sig. Lombardo Luca - UIL - membro supplente;

sig. Virgilio Michele - UGL - membro effettivo;

sig. Valiani Armando - UGL - membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Latina, 29 gennaio 2013

Il direttore territoriale: PALATUCCI

13A01370

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 1° febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio. (Decreto n. 31).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010 sono stati eletti il consiglio provinciale e il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio nella persona del Sen. Fedele Sanciu;

Atteso che il consiglio provinciale di Olbia-Tempio, con deliberazione n. 52 del 29 ottobre 2012, ha dichiarato la decadenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 69, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che in caso decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante «Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2/15 del 16 gennaio 2013, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio e si dà atto che il consiglio provinciale e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge e che le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Olbia-Tempio è sciolto.

Art. 2.

Il consiglio provinciale e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge. Le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente;

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 1° febbraio 2013

Il Presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, nella persona del Sen. Fedele Sanciu, sono stati eletti nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010.

Il Consiglio provinciale, con la deliberazione n. 51 del 26 ottobre 2012 ha approvato la mozione presentata dai capigruppo Carbini Luigi, Bianco Giovanni Matteo e Scampuddu Mario avente per oggetto «Incompatibilità del Presidente della Provincia Sen. Fedele Sanciu», dando mandato al presidente del consiglio provinciale di notificare lo stesso provvedimento all'interessato per eventuali osservazioni o per rimuovere le cause di incompatibilità, come previsto dall'art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Lo stesso consesso, preso atto della nota n. 31311 del 26 ottobre 2012 con la quale il Presidente della Provincia ha comunicato di non aver alcuna osservazione da formulare in merito, di optare per la conservazione della carica di Senatore e di rinunciare ai termini indicati dalla normativa predetta, con la deliberazione n. 52 del 29 ottobre 2012, lo ha dichiarato definitivamente decaduto dalla carica ricoperta in seno all'Amministrazione ai sensi dell'art. 69, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In caso di decadenza del presidente della provincia l'art. 53 del decreto legislativo anzidetto prevede che «la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente».

Pertanto, ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, primo comma, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio, dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge.

Sino alla data anzidetta le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

L'assessore: RASSU

13A01415
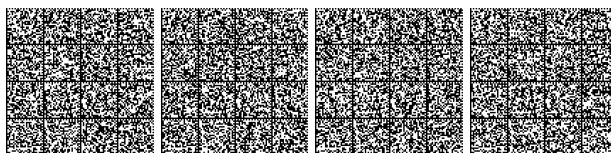
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Reiezione di una istanza di individuazione come associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 2013 l'istanza dell'associazione denominata «Associazione Turisport Europe – Turisport», con sede in Roma (RM) via Alessandro Bausani, 60, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

13A01368

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hatchpak Avinew».

Provvedimento n. 37 del 15 gennaio 2013

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. HU/V/0105/001/IB/007.

Medicinale veterinario ad azione immunologica "HATCHPAK AVINEW".

Confezioni:

fiala da 10.000 dosi - A.I.C. n. 104020019

fiala da 15.000 dosi - A.I.C. n. 104020021

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano - Cod. Fisc. 00221300288

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito confezionato per la vendita, da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 36 mesi;

utilizzare immediatamente dopo la prima apertura della fiala e, dopo la ricostituzione, somministrare entro 2 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A01117

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Easiseal» 2,6 g sospensione intramammaria per bovini (bovine da latte).

Decreto n. 11 del 22 gennaio 2013

Procedura decentrata n. UK/V/0410/001/DC

Medicinale veterinario "EASISEAL" 2,6 g Sospensione intramammaria per bovini (bovine da latte)

Titolare A.I.C.: Società Continental Farmaceutica con sede in Rue Laid Burniat, 1 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgio, rappresentata in Italia dalla società PFIZER Animal Health Italia S.r.l. con sede legale in Piazza della Libertà 10 - Roma e sede amministrativa in via San Daniele del Friuli 12 – Roma, Cod. Fisc. 12000641006;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Cross Vetpharm Group Limited con sede in Broomhill Road Tallaght, Dublin 24 – Ireland;

Haupt Pharma Latina S.r.l. con sede in SS 156 Km 47,600 – 04100 Borgo San Michele (LT),

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 24 siringhe - A.I.C. n. 104466014

scatola contenente 60 siringhe - A.I.C. n. 104466026

scatola contenente 120 siringhe - A.I.C. n. 104466038

Composizione: ogni siringa intramammaria da 4 g contiene:

Principio attivo:

Subnitrato di-bismuto, pesante 2,6 g

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine da latte);

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle nuove infezioni intramammarie durante tutto il periodo dell'asciutta. Nelle bovine presumibilmente non affette da mastite subclinica, il prodotto può essere utilizzato da solo per la gestione dell'asciutta e per il controllo delle mastiti. La selezione delle bovine da sottoporre al singolo trattamento con il prodotto deve essere basata sulla valutazione clinica del veterinario. I criteri di selezione possono essere basati sulla anamnesi relativa a mastiti e conteggi individuali di cellule somatiche o a test riconosciuti per la diagnosi di mastiti subcliniche o ad esami batteriologici.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A01118

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tempora» 10, 50 e 100 mg.

Decreto n. 10 del 18 gennaio 2013

Procedura decentrata n. FR/V/0235/001-003/DC

Medicinale veterinario "TEMPORA" 10, 50 e 100 mg compresse masticabili per cani.

Titolare A.I.C.: Società Laboratoires Sogeval, con sede in 200 Avenue de Mayenne – BP 2227 – 53022 Laval Cedex 9 – Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Laboratoires Sogeval nello stabilimento sito in 200 Avenue de Mayenne – BP 2227 – 53022 Laval Cedex 9 – Francia.

Laobaratoires Sogeval nello stabilimento sito in Zone Autoroutière, 53950 Louverne – Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

TEMPORA 10 mg:

Confezione con 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405016

Confezione con 2 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405028

Confezione con 3 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405030

Confezione con 6 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405042

Confezione con 10 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405055

Confezione con 18 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405067

TEMPORA 50 mg:

Confezione con 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405079
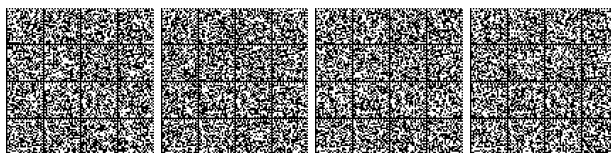
Confezione con 2 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405081

Confezione con 3 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405093

Confezione con 10 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405105

Confezione con 18 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104405117

TEMPORA 100 mg:

Confezione con 1 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 104405129

Confezione con 2 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 104405131

Confezione con 3 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 104405143

Confezione con 7 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 104405156

Confezione con 10 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 104405168

Composizione:

TEMPORA 10 mg

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Spironolattone 10 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

TEMPORA 50 mg

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Spironolattone 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

TEMPORA 100 mg

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Spironolattone 100 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è da utilizzare in combinazione con una terapia standard (incluso un supporto diuretico, quando necessario) per il trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia causata da malattia degenerativa della valvola mitrale nei cani.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 72 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A01119

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprogesic» 50mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 9 del 16 gennaio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0327/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario "CARPROGESIC" 50mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works Camlough Road Newery Co. Down, BT35 6JP Irlanda

Produttore responsabile rilascio lotti: Norbrook Laboratories Limited, 105 Armagh Road, Newery Co. Down, Irlanda del Nord

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 flacone da 20 ml – A.I.C. n. 104119019

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Carprofen 50 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione:

Cani;

Gatti.

Indicazioni terapeutiche: nei cani Carprogesic 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti è indicato per il controllo del dolore post-operatorio e dell'infiammazione conseguenti ad interventi chirurgici alle ossa o ai tessuti molli (inclusi quelli intra-oculari). Nei gatti è indicato nel trattamento del dolore post-operatorio a seguito a ovarioisterectomia e di interventi chirurgici nei tessuti molli.

Tempi di attesa: non pertinente

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia unica.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A01120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 106/12/OO.CC. adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti in data 4 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001600/MA004.A007.11435 del 30 gennaio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 106/12/OO.CC. adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti del 4 settembre 2012 concernente tra l'altro modifiche ed integrazioni al Regolamento di contabilità.

13A01361

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo SGM srl, in San Mariano di Corciano, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da costruzione.

Con decreto del 15 gennaio 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo SGM srl con sede in Via Yuri Gagarin, 69/71 - San Mariano di Corciano, già Organismo notificato alla Commissione europea, è rinnovata l'autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale Organismo di certificazione, ispezione e laboratorio di prova dei prodotti da costruzione di per la norma di seguito riportata: EN 14351-1:2010. La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n.305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A01363

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo ABICert S.a.s., in Ortona, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione.

Con decreto del 16 gennaio 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ABICert S.a.s. con sede in Ortona (CH) Zona Industriale Cocullo, già Organismo notificato alla Commissione europea, è abilitato alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione e prova dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate: M100 EN14992:2007, EN1520:2002; M128 EN1504-5:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A01364

Estensione dell'abilitazione all'Organismo ECAMRICERT srl, in Monte Malo, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE dei prodotti da costruzione.

Con decreto del 16 gennaio 2013 della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, all'Organismo ECAMRICERT srl con sede in Monte Malo (VI) Viale del Lavoro, 6, già Organismo notificato alla Commissione europea, è estesa l'autorizzazione alla valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale Organismo di certificazione, ispezione e laboratorio di prova dei prodotti da costruzione di per le norme di seguito riportate: EN 14351-1:2010, 13162:2008, 13163, 13164;2008, 13165, 13166:2008, 13167:2008, 13168:2008, 13169, 13170, 13171:2008, 14063-1:2004+AC2006, 14064-1:2010, 14509:2007, 14933:2007, 14934:2007, 15599:2010, 15600, 14388:2005, 1873:2005, 14963:2006. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel D.M. 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

13A01365

Modalità di richiesta e rilascio del certificato di cui alla Convenzione Bunker Oil 2001 nonché alla Convenzione in materia di inquinamento da idrocarburi c.d. CLC 1992, da parte di CONSAP.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 20 dicembre 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2013 e pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) sono state disciplinate le modalità di richiesta e di rilascio da parte di Consap S.p.A. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio, della certificazione attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria, previste all'art. VII, par. 2, della Convenzione Bunker Oil nonché del certificato attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria, previste all'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile del 1992 per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 185 (Convenzione *CLC)*, nonché fissati gli importi degli stessi e regolati gli eventuali aggiornamenti di tali importi.

13A01414

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Comunicato di rettifica alla circolare 27 dicembre 2012, n. 107, concernente la normativa per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».

Si comunica che per mero errore materiale l'indirizzo di PEC, indicato all'art. 3 della Circolare del 27 dicembre 2012, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2013, non è completo. L'indirizzo completo di PEC da utilizzare è il seguente: mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Rimangono invariati i restanti articoli della circolare.

13A01369

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-040) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
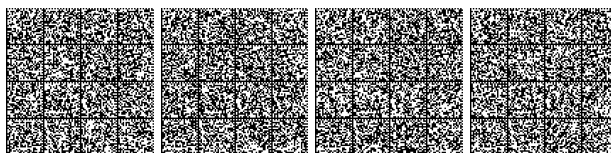
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.